

**Decreto legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382**  
(Pubblicato nella gazzetta Ufficiale – Serie Speciale del 23 Dicembre 1944, numero 98)

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI  
E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI  
(Così modificato dal DPR 4 luglio 2005, numero 169)

**CAPO I**  
**Del Consiglio degli Ordini o Collegi professionali**

**Art. 1**

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. Decreto-legge 24 Gennaio 1924, n. 103.

**Art. 2**

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

**Art. 3**

*(Abrogato)*

**Art. 4**

*(Abrogato)*

**Art. 5**

*(Abrogato)*

**Art. 6**

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

**Art. 7**

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per la iscrizione nel registro praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

**Art. 8**

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

**Art. 9**

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

**CAPO II**  
**Delle Commissioni centrali**

**Art. 10**

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art.1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia.

**Art. 11**

*(Abrogato)*

**Art. 12**

*(Abrogato)*

**Art. 13**

*(Abrogato)*

**Art. 14**

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministero per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

**Art. 15**

*(Abrogato)*